



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore STIFFONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 2008

Soppressione della Consulta araldica, in base alla XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende colmare un vuoto normativo. Ci riferiamo, nello specifico, alla XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione che recita, tra l'altro: « ... La legge regola la soppressione della Consulta araldica ».

Malgrado la nostra Carta costituzionale stabilisca una precisa riserva di legge, una normativa in tal senso non è stata mai emanata.

Per comprendere meglio che ormai questa istituzione costituisce soltanto un retaggio del passato, è utile fornirne un *excursus* storico.

Originariamente, nel Regno di Sardegna, la materia feudale, nobiliare e araldica era di competenza della Camera dei conti; questa, successivamente, fu trasformata dallo Statuto Albertino nella Corte dei conti con competenze di controllo della legittimità degli atti del Governo e della pubblica spesa.

Conseguentemente, è venuto a mancare al potere esecutivo un organo che potesse dare pareri nelle materie araldiche in generale: a tale carenza si provvede con l'istituzione, attuata con regio decreto 10 ottobre 1869, n. 5318, della Consulta araldica «per dare pareri al governo in materia di titoli gentilizi, stemmi ed altre pubbliche onorificenze». Detta Consulta era composta da un presidente scelto tra i grandi ufficiali dello Stato, da otto consultori, di cui quattro senatori del Regno, assistita da un commissario del Re, il cui voto era necessario per qualsiasi deliberazione e da un cancelliere: tutti nominati con decreto reale su proposta del Ministro dell'interno.

Inoltre, spettava alla Consulta la tenuta di un registro dei titoli gentilizi, il primo dei cinque libri araldici che sono: Libro d'oro

della nobiltà italiana, Libro araldico dei titoli stranieri, Libro araldico degli stemmi di cittadinanza, Libro araldico degli enti morali, Elenco ufficiale della nobiltà italiana.

Dapprima collocata nell'ambito del Ministero dell'interno, la Consulta passò, nel 1923, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri (regio decreto 11 febbraio 1923, n. 825).

L'esclusivo legame alla monarchia e l'indifferenza che lo Stato repubblicano uscito vincitore dal Plebiscito mostrò immediatamente verso i titoli nobiliari e quanto ad essi connesso, suggerirono al legislatore costituzionale (XIV disposizione transitoria e finale) di disporre la soppressione da attuarsi per legge, ma detta legge, da allora, non è stata mai emanata.

Torna inoltre utile ricordare un parere del Consiglio di Stato, in base al quale la Costituzione si è limitata a «stabilire una riserva di legge per ciò che riguarda l'abolizione della Consulta araldica e contiene un precepto programmatico direttivo rivolto al legislatore; donde le disposizioni in materia restano in vigore fino a che non siano intervenute disposizioni legislative per l'applicazione della suddetta norma» (Consiglio di Stato, II sezione, parere 13 marzo 1950, n. 174).

La lacuna normativa ha avuto come conseguenza che l'Ufficio araldico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri continua ad operare nell'ambito delle competenze fissate dal regolamento per la Consulta araldica del Regno di cui al regio decreto 7 giugno 1943, n. 652, nonché dall'ordinamento dello Stato nobiliare italiano di cui al regio decreto 7 giugno 1943, n. 651. Nello specifico, detto ufficio provvede alle istruttorie e alla stesura dei decreti per:

a) concessione del titolo di città;

b) concessione di stemma e di gonfalone ovvero di uno di detti emblemi di città, comuni, enti morali, comunità montane, università, enti militari. L'ufficio provvede anche alla creazione di stemmi su proposta degli enti richiedenti;

c) autorizzazione a fregiarsi delle onorificenze degli ordini equestri pontifici e del Santo Sepolcro.

L'ufficio provvede, inoltre, a curare le ricerche nella documentazione della Consulta araldica, conservata presso l'Archivio centrale dello Stato, richieste dall'Avvocatura dello Stato per questioni giudiziarie in materia di cognomizzazione dei predicati, ai fini dell'applicazione della XIV disposizione finale della Costituzione che stabilisce che: «I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922, valgono come parti del nome».

In riferimento ai residuali compiti della Consulta araldica in epoca repubblicana, è necessario riportare la sentenza della Corte costituzionale 26 giugno-8 luglio 1967, n. 101, che recita, tra l'altro: «la circostanza che il Costituente non ne abbia direttamente disposta l'eliminazione non significa che in attesa della futura legge siano state conservate tutte le attribuzioni previste dalla legi-

slazione che la istituì e la regolò, come è dimostrato dalla sicura e non controversa caducazione di tutti quei compiti che strettamente erano inerenti ad un ordinamento giuridico nel quale i titoli nobiliari trovavano piena cittadinanza. Con ciò si vuole dire che non dalle competenze dell'ufficio araldico si può risalire all'interpretazione della XIV disposizione, ma, al contrario, da questa si deve dedurre quali siano attualmente le sue residue funzioni».

Si ritiene importante riportare questa sentenza che può costituire una valida interpretazione di quelle che dovrebbero essere attualmente le competenze residuali in questo campo.

Con il presente disegno di legge, si intende: sopprimere la Consulta araldica, per dare completezza all'ordinamento in materia secondo il dettato costituzionale, abrogare al contempo tutte quelle norme che sono incompatibili con il nostro ordinamento che, non riconoscendo, nega loro qualsiasi rilevanza i titoli nobiliari, ed infine prevedere che l'unico aspetto che la nostra Costituzione prende in considerazione in materia di titoli nobiliari, quello che attiene alla procedura legata alla cosiddetta «cognomizzazione» dei predicati, venga lasciato alla competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Consulta araldica istituita ai sensi del regio decreto 10 ottobre 1869, n. 5318, è soppressa.

2. I compiti connessi unicamente alle attività di cui al secondo comma della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione sono svolti dall'Ufficio onorificenze e araldica pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.